

## **Estratto L.P. 10 15 dicembre 2004**

### **Art. 19 bis**

#### ***Interventi per la transizione alla televisione digitale terrestre in provincia di Trento***

1. In attuazione della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Provincia promuove il processo di transizione dalla tecnologia televisiva analogica a quella digitale terrestre nel territorio provinciale. A tal fine la Provincia può stipulare un protocollo di intesa con il ministero competente in materia di comunicazioni. Il protocollo stabilisce le misure per favorire la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio provinciale e, in particolare, le modalità per lo svolgimento del programma di transizione, la realizzazione di servizi interattivi di pubblica utilità, gli incentivi per favorire l'acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati, le attività d'informazione e sensibilizzazione per sostenere la diffusione della tecnologia digitale.

2. La Provincia può produrre e realizzare servizi interattivi di pubblica utilità da trasmettere sulla rete digitale. A tal fine, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con le emittenti nonché con i fornitori di contenuti e di servizi che operano in ambito locale e che garantiscono un'adeguata copertura del territorio provinciale, prevedendo eventuali compensazioni per gli obblighi di servizio affidati, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

3. Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica la Provincia può assegnare contributi per l'acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati a favore di utenti abbonati alla Radiotelevisione italiana (RAI) residenti in provincia di Trento. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ed è autorizzata a stipulare con la RAI le convenzioni necessarie per l'applicazione di questo articolo. La deliberazione può prevedere la concessione dei contributi per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008. Inoltre la Giunta provinciale può individuare, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e non discriminazione, i rivenditori dei decoder e degli apparecchi televisivi il cui acquisto è agevolato ai sensi di questo articolo, stipulando con essi apposite convenzioni.

4. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili con le eventuali misure di agevolazione previste dallo Stato per le medesime finalità <sup>(16)</sup>.